PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL "CENTRO TECNICO FEDERALE", SITO IN ROMA, VIA DELLA GRANDE MURAGLIA N. 360/368, DI PROPRIETÀ DI ROMA CAPITALE E NELLA DISPONIBILITÀ DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, FINANZIATI VALERE SULLA RISERVA TECNICA DEL FONDO SPORT E PERIFERIE ANNO 2022.

RA 238/26/PN.

CUP D84J23000950003

LETTERA DI INVITO

SOMMARIO

PREMESSE 4

1. PIATTAFORMA 6

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 6

1.2. DOTAZIONI TECNICHE 8

1.3. IDENTIFICAZIONE 11

1.4. GESTORE DEL SISTEMA 12

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 12

2.1. DOCUMENTI DI GARA 12

2.2. CHIARIMENTI 13

2.3. COMUNICAZIONI 14

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 15

3.1. TERMINE DI ESECUZIONE 19

3.2. PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELLERAZIONE 20

3.3. REVISIONE PREZZI 20

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 21

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 22

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 25

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 28

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 29

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE 29

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE 33

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 33

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE 33

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI 34

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 34

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (SOA) 34

7. AVVALIMENTO 35

8. SUBAPPALTO 37

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 41

10. GARANZIA PROVVISORIA 44

11. SOPRALLUOGO 44

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG) 45

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 46

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 49
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 52
15.2. DGUE 59
15.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI 65
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 65
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 66
15.6 EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006 71
16. OFFERTA ECONOMICA 72
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 75
18. SEGGIO DI GARA 75
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 76
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 77
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 77
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 78
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 80
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 83
25. CODICE DI COMPORTAMENTO 84
26. ACCESSO AGLI ATTI 85
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 85
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 85

PREMESSE

Sport e Salute S.p.A. (di seguito, anche solo "***Stazione appaltante***" o "***Sport e Salute***" o "***Committente***") con sede in Piazza Lauro de Bosis, 15, 00135 – Roma, P.I. 07207761003, è una società per azioni costituita in forza dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178 e modificata ai sensi dei commi 629 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Governo in materia di sport.

Nell'ambito delle risorse disponibili a valere sulla Riserva Tecnica del Fondo "Sport e Periferie" – annualità 2022, prevista dall'art. 5 del decreto della Sottosegretaria di Stato allo Sport del 12 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2022 al n. 1152, con decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 18 luglio 2023 è stato individuato quale meritevole di finanziamento l'intervento denominato "*Riqualificazione ed efficientamento energetico del Centro Tecnico Federale di Roma Capitale*", proposto dalla Federazione Italiana Bocce, con assegnazione di un contributo pari a € 2.150.000,00.

Ai fini dell'attuazione dell'Intervento, in data 18 aprile 2024 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, la Federazione Italiana Bocce e Sport e Salute S.p.A. uno specifico Accordo volto a disciplinare i rapporti tra le Parti, le modalità di attuazione e monitoraggio dell'Intervento, nonché il trasferimento e la rendicontazione del contributo di € 2.150.000,00, a valere sulla Riserva Tecnica del Fondo "Sport e Periferie" – annualità 2022. In particolare, l'Accordo prevede l'erogazione del contributo da parte del Dipartimento per lo Sport direttamente in favore di Sport e Salute, cui sono attribuite le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione dello Stralcio Funzionale 1. In attuazione del predetto Accordo, con Decisione di contrarre n° 285 del 5 ottobre 2026 Sport e Salute ha disposto di affidare l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del "Centro Tecnico Federale, sito in Roma, Via della Grande Muraglia n. 360/368, di proprietà di Roma Capitale e nella disponibilità della Federazione Italiana Bocce, relativi allo Stralcio Funzionale 1 (di seguito, anche solo "***Lavori***"), come meglio dettagliati nella Documentazione di gara e conformi alle specifiche tecniche e alle clausole

contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM Edilizia).

L'affidamento avviene, anche nel rispetto del proprio "Regolamento interno per gli acquisti sotto-soglia", mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio di aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d), e co. 4, del D. Lgs.36/2023 e s.m.i. (di seguito, anche solo "***Codice***"), con l'applicazione, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, di quanto previsto dall'art. 54, co. 1, in relazione all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2 del Codice.

La durata massima per l'espletamento della procedura di gara è pari a tre mesi dalla spedizione della presente Lettera di Invito, fatto salvo il verificarsi di ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 al Codice.

Ai sensi dell'art.25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (di seguito, "**PAD**" o "**Piattaforma**"), accessibile al link https://procurement.sportesalute.eu/portalegare/index.php (gestita dalla società Teamsystem S.p.a. (di seguito anche "Gestore del sistema") e conforme alle prescrizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti previste dagli artt. da 19 a 36 del Codice. Tramite il sito, si accede alla procedura, nonché alla documentazione di gara.

Gli operatori economici invitati alla presente procedura sono stati individuati tra gli iscritti all'Albo Fornitori di Sport e Salute S.p.A., selezionando n. 10 operatori in possesso, congiuntamente, di entrambe le seguenti categorie e classifiche SOA:

- OG1 – Edifici civili e industriali, Classifica III-bis o superiore;
- OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, Classifica II° o superiore;
- OG11 – Impianti tecnologici - Classifica I° o superiore.

Il luogo di esecuzione dei Lavori è Roma, codice NUTS ITI43.

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta dagli Operatori Economici che intendono partecipare alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è indicato sulla Piattaforma.

CUP: D84J23000950003.

Il Responsabile Unico del Progetto e per la fase di esecuzione è l'Arch. Gabriele Aronica.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (di seguito anche, "RPA") è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio.

Il Direttore dei lavori, di cui all'art. 114, comma 2, del D. Lgs.36/2023 verrà nominato prima della stipula del contratto.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di invito e a quanto previsto nei Manuali Operativi della PAD.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte è comunicata, tramite la PAD, a tutti gli operatori economici invitati, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione Appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute*", che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenni la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferti da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente Lettera di invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara con modalità diverse da quella telematica.

È obbligatoria la registrazione alla PAD di tutti gli Operatori Economici che partecipano, in qualsiasi forma, alla procedura di gara, ivi comprese le mandanti, le consorziate esecutrici e, ove previsto dalla *lex specialis* di gara, gli operatori economici ausiliari.

La PAD è accessibile ogni giorno, in qualsiasi orario, dalla data di spedizione della Lettera di invito e fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di invito e nei documenti "*Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A.*" (sottoscritto in fase di iscrizione al Portale) e "*Presentazione Offerta Generica*", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso, è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) possedere la dotazione tecnica minima di cui al presente paragrafo nonché nella documentazione disponibile nella PAD

e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

È onere del concorrente verificare la validità della firma digitale apposta sui documenti informatici.

Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso nel sistema.

È opportuno ricordare che un documento con firma digitale scaduta o revocata è valido solamente se al documento è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi (marcatura temporale rilasciata da un certificatore iscritto nell'elenco pubblico dei certificatori e apposta durante il periodo di validità del certificato della firma).

I soggetti che fossero in possesso di un certificato di firma digitale con scadenza antecedente la data di inserimento del documento a portale devono associare al documento firmato digitalmente, una marcatura temporale certificata (in tal caso devono essere seguite, con riferimento alla marcatura temporale, le regole stabilite nelle Istruzioni operative).

Non è ammessa, nel caso di apposizione di più firme digitali sullo stesso documento, la controfirma.

La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 13, comma 1b, della Deliberazione CNIPA - ora Agenzia per l'Italia digitale (ex DigitPA) n. 4/2005 - ha, infatti, la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

È necessario, pertanto, apporre le firme digitali ai documenti informatici.

I soggetti abilitati sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, e segnatamente l'art. 32 del D.lgs. 82/2005 ed ogni e qualsiasi ulteriore istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente il

Gestore del sistema e la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dello strumento di firma digitale.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla presente procedura di gara è necessario avviare e completare la procedura di abilitazione alla PAD seguendo le indicazioni riportate nel documento "*Guida alla registrazione e alla Gestione Anagrafiche*" disponibile per il download nella home page della PAD stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nelle procedure di gara. L'operatore economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema all'account riconducibile all'operatore economico medesimo. Ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore economico registrato.

Il soggetto che fosse eventualmente già registrato sulla PAD a non deve richiedere una nuova registrazione.

Al fine della presentazione delle offerte, si fa presente che è responsabilità dell'Operatore economico effettuare la registrazione in tempo utile per ottenere la propria terna di valori. Si consiglia di effettuare la procedura di registrazione almeno 48 ore prima della data di scadenza delle offerte.

Per supporto tecnico relativo alla PAD, si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella home page della PAD stessa.

L'assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

In caso di partecipazione come:

- Raggruppamento temporaneo/GEIE/Aggregazione di retisti;

- Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice;
- Consorzio ordinario;

si rimanda alla specifica sezione dell'Allegato "*Presentazione offerta generica*".

1.4. GESTORE DEL SISTEMA

Il Gestore del sistema, oltre a fornire supporto tecnico alla Stazione appaltate, è incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. presente Lettera di invito con i relativi Modelli Allegati:
    A. Documento "Scadenze e Codice Identificativo Gara"
    B. Allegato A "Domanda di partecipazione";
    C. Allegato B "Dichiarazione di avvalimento";
    D. Allegato C "Modulo Offerta economica".
2. Progetto esecutivo e relativi allegati;
3. Schema di Contratto;
4. Capitolato Speciale d'Appalto - parte amministrativa;
5. Manuale "Presentazione offerta generica"

Resta, in ogni caso, nella piena ed esclusiva responsabilità di ciascun offerente la verifica della completezza e della correttezza delle dichiarazioni rese rispetto alle prescrizioni contenute nella presente Lettera di invito e nella restante documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente all'interno della PAD, seguendo le istruzioni di cui al par. 2.1 del documento "*Presentazione Offerta generica*".

La documentazione allegata e tutte le informazioni contenute nella presente lettera di invito sono di proprietà della Stazione appaltante e dovranno essere trattate come riservate. In particolare, la visione della documentazione inserita nell'area riservata della PAD dovrà essere limitata ai dipendenti, legali e consulenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, dovranno necessariamente prenderne conoscenza.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine fissato, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti. La Piattaforma non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito. Le modalità di invio dei chiarimenti nella PAD sono illustrate all'interno del par. 3 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla

all'interno della specifica procedura di gara come descritto al par.3 dell'allegato "Presentazione offerta generica".

Gli operatori economici sono, pertanto, tenuti a consultare periodicamente tale sezione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Non sono fornite risposte alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ovvero oltre il termine indicato nella PAD.

Le risposte ai quesiti sono pubblicate, anche in un'unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia procedimentale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti e le relative risposte già pubblicati, accertandosi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della presente Lettera di invito, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a fornire risposta ai quesiti che ricadano in una delle ipotesi di cui ai precedenti alinea.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla presente procedura tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa PAD, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prendere costante visione delle comunicazioni rese disponibili tramite la PAD.

Con la registrazione al Portale gare e l'accettazione delle "Condizioni Generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A.", la PAD è eletta quale domicilio digitale dell'operatore economico ai fini delle comunicazioni relative alla procedura. La casella di posta elettronica certificata comunicata in sede di registrazione è utilizzata esclusivamente per l'invio delle notifiche di invio delle comunicazioni da parte della Piattaforma.

Le comunicazioni sono rese disponibili agli operatori economici tramite la PAD, secondo quanto descritto al par. 14 dell'allegato "Presentazione Offerta. La Piattaforma provvede altresì a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in sede di registrazione un'e-mail di notifica contenente il riepilogo della gara e l'invito a collegarsi all'area riservata per prendere visione della comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o

consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

È onere del soggetto abilitato alla PAD aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sulla PAD qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del "Centro Tecnico Federale", sito in Roma, Via della Grande Muraglia n. 360/368, di proprietà di Roma Capitale e in concessione alla Federazione Italiana Bocce, relativi allo Stralcio Funzionale 1, sulla base del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 41, commi 1 e 8, del Codice e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7.

Ai sensi dell'art. 42 del Codice, il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica da parte di Conteco Check S.r.l., conclusasi con esito conforme in data 11 giugno 2026, e successivamente validato dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Gabriele Aronica, con verbale del 25 giugno 2026.

Per la descrizione completa delle opere e delle relative caratteristiche tecniche si rinvia agli elaborati del progetto esecutivo posti a base di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, la manodopera, i mezzi, le attrezzature, le provviste e ogni altro onere necessari per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo, con

i relativi allegati, dei quali l'operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. Nella scelta di mancata suddivisione in lotti, la Stazione Appaltante ha, comunque, tenuto conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la cui partecipazione è comunque garantita anche in funzione dei requisiti di partecipazione individuati.

L'importo complessivo a base di gara è pari ad **€ 1.513.721,06,** Iva esclusa, di cui:

a) **€ 1.427.865,20**, importo a base di gara, soggetto a ribasso, per lavori "a corpo";

b) **€ 85.855,86,** per costi per l'attuazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'art.100 e punto 4.1.4 dell'allegato XV al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le offerte economiche che superino l'importo a base di gara di cui alla lett. a). L'importo deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 385.951,64, in accordo con i calcoli dettagliati nell'elaborato "Incidenza Manodopera" del Progetto esecutivo.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale,

i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire anche in maniera prevalente, riconducibili al codice ATECO 41.00.00 – *Costruzione di edifici residenziali e non residenziali*, il contratto collettivo applicato è il "CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative" (Codice CNEL F012).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, i contratti collettivi nazionali di lavoro i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché quest'ultimo garantisca ai dipendenti tutele almeno equivalenti a quelle riconosciute dal contratto sopra indicato.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice per l'individuazione di ulteriori contratti collettivi applicabili alle prestazioni scorporabili, non essendo presenti prestazioni differenti da quella prevalente riferibili, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea delle lavorazioni impiantistiche.

L'importo a base di gara è stato determinato applicando i prezzi di riferimento per le lavorazioni e l'incidenza della manodopera di cui ai Prezziari definiti dagli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice, il contratto sarà stipulato a corpo.

L'appalto trova copertura finanziaria mediante il contributo di € 2.150.000,00 a valere sulla Riserva Tecnica del Fondo "Sport e Periferie" – annualità 2022, erogato direttamente a Sport e Salute, in qualità di Stazione Appaltante, nonché mediante risorse proprie della Federazione Italiana Bocce, quale Ente Proponente, per € 41.281,90.

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al 20%, da erogarsi, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo le modalità indicate all'art. 10 del capitolato speciale d'appalto.

Classificazione dei Lavori

Ai sensi del combinato disposto dell'art.100, comma 4, e dell'Allegato II.12 del Codice, l'importo dei lavori, comprensivo dei costi per la sicurezza e dei costi della manodopera, nonché dell'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del codice, è ricompreso - anche ai fini del rilascio del successivo certificato di esecuzione lavori, nelle seguenti categorie e classifiche:

CATEGORIE E CLASSIFICHE SOA									
Lavori	Categoria SOA All. II.12	Importo complessivo a Base di gara			% sul totale	Valore globale stimato dell'appalto (art. 14, co. 4 del Codice – incluso opzione del quinto)	Classifica SOA (a copertura del valore stimato appalto compreso opzione del quinto)	Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile / non subappaltabile
		Importo soggetto a ribasso (lavori al netto dei costi sicurezza PSC)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso (PSC)	Importo complessivo a base di gara					
Edifici civili e industriali	**OG1**	€ 1.059.739,78	€ 63.720,91	**€ 1.123.460,69**	74,22%	**€ 1.348.152,83**	**III-bis**	Prevalente	Subappaltabile nel limite del 49,99% dell'importo
Finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	**OS6**	€ 211.950,55	€ 12.744,34	**€ 224.694,89**	14,84%	**€ 269.633,87**	**II**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Impianti termici e di condizionamento	**OS28**	€ 65.794,12	€ 3.956,12	**€ 69.750,24**	4,61%	**€ 83.700,29**	**I oppure art. 28 All. II.12**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Impianti idrico-sanitari	**OS3**	€ 37.264,37	€ 2.240,66	**€ 39.505,03**	2,61%	**€ 47.406,04**	**I oppure art. 28 All. II.12**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Impianti elettrici	**OS30**	€ 31.432,98	€ 1.890,03	**€ 33.323,01**	2,20%	**€ 39.987,61**	**I oppure art. 28 All. II.12**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Impianti elettromeccanici trasportatori (Ascensori)	**OS4**	€ 18.519,71	€ 1.113,57	**€ 19.633,28**	1,30%	**€ 23.559,93**	**I oppure art. 28 All. II.12**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
Impianti pneumatici e antintrusione	**OS5**	€ 3.163,68	€ 190,23	**€ 3.353,91**	0,22%	**€ 4.024,69**	**I oppure art. 28 All. II.12**	Scorporabile	Subappaltabile al 100%
TOTALE IMPORTO LAVORI OLTRE IVA		**€ 1.427.865,19**	**€ 85.855,86**	**€ 1.513.721,05**	**100,00%**	**€ 1.816.465,26**			

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

N.B. L'importo delle singole categorie di lavori, sulla base del quale sono individuati i requisiti di qualificazione SOA e ne è verificato il relativo possesso, è da intendersi comprensivo del quinto d'obbligo di cui all'articolo 120, comma 9, del Codice, previsto al successivo par. 3.4, in coerenza con il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenze n. 3278/2026 e n. 5284/2026, secondo cui i requisiti di qualificazione devono essere determinati *ex ante* con riferimento al valore stimato dell'appalto ex art. 14, comma 4, del Codice, e non al solo importo posto a base di gara.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la

medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (il quinto di qualifica minima da possedere si riferisce ai rispettivi importi nelle singole categorie di lavori cui lo stesso componente partecipa).
Si precisa che classifiche indicate nella precedente Tabella non tengono conto dell'eventuale incremento del quinto, di cui al menzionato art. 2, comma 2 dell'Allegato II.12.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice, le prestazioni relative agli impianti, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso delle abilitazioni e dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 6.2 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.
A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, potranno trovare applicazione i rimedi previsti dalla normativa vigente e dal contratto, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

3.1. TERMINE DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è pari a complessivi **630 (seicento trenta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dal cronoprogramma e dallo Schema di Contratto.
Nella determinazione del tempo suddetto si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3.2. PENALI PER RITARDO E PREMIO DI ACCELLERAZIONE

Come meglio descritto all' art. 9 dello schema di contratto, le penali sono da computarsi nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e la somma non potrà superare il 10% dello stesso.

Le premialità (premio accelerazione) sono da computarsi nella misura dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ciascun giorno di anticipo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, fino a un massimo di 15 (quindici) giorni, determinato secondo gli scaglioni temporali progressivi e alle ulteriori condizioni previste dall'art. 9 dello Schema di Contratto.

Inoltre, ai sensi art.1 comma 6 dell'allegato II.3 al Codice si prevede l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3, 4 (cd *clausole sociali*) dell'art.1 allegato II.3.

3.3. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 (tre) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60, co.2 lett. a) del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 (novanta) per cento del valore eccedente la variazione del 3 (tre) per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi dell'appalto, si utilizza l'indice sintetico revisionale individuato dal progettista in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara, determinato, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Allegato II.2-bis al Codice, quale media ponderata degli indici di costo relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) di cui alla Tabella A.1 del medesimo Allegato, adottati con Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2026, n. 743, sulla base dei pesi percentuali attribuiti a ciascuna TOL e riportati nella tabella di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Quando l'applicazione di quanto sopra non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, la possibilità per la Stazione Appaltante o l'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali già acquistati, senza che alcun ulteriore indennizzo o dazione di altro genere possa essere pretesa dall'Appaltatore, qualora il diritto di risolvere il contratto sia esercitato dalla Stazione Appaltante.

3.4. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. La Stazione Appaltante si riserva sin da ora, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, - purché non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto-, di imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste., senza che quest'ultimo possa fare valere la risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 302.744,21, al netto di IVA e/o altri oneri di legge.

L'esercizio della facoltà di cui sopra costituisce vincolo per l'Appaltatore anche qualora l'aumento o la diminuzione delle prestazioni consegua, ricorrendone i presupposti di legge, a una modifica contrattuale disposta ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) ovvero a una variante in corso d'opera di cui all'art. 120, co. 1, lett. c), nonché alle modifiche di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il suo eventuale esercizio resta subordinato alla preventiva verifica della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e all'adozione dei conseguenti atti contabili. L'inclusione dell'opzione nel valore stimato dell'appalto non determina alcun obbligo per la Stazione appaltante di esercitarla.

*****

Ai fini dell'art.14, comma 4, del Codice i**l valore globale stimato dell'appalto**, comprensivo dell'eventuale attivazione del quinto d'obbligo è pari a € 1.816.465,27, al netto di Iva, come riportato nel seguente schema riepilogativo:

Importo complessivo a base di gara	€ 1.513.721,06
(*Eventuale*) Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 302.744,21
Valore globale stimato dell'appalto	€ 1.816.465,27

Ai fini della qualificazione SOA si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 3.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, in forma singola o associata, gli operatori economici indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, qualora gli operatori economici coinvolti non abbiano già allegato idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono fornire tale dimostrazione entro un termine non superiore a 5 giorni.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti di Stazione appaltante; nel caso in cui intendano eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre; in mancanza si intenderà che il Consorzio concorre in proprio.

Quando la consorziata designata da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lett. e) e lett. f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di

concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**,** l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 23.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del

raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici:

i. per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95, del Codice ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate di cui agli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ai sensi dell'art. 96 del Codice.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ii. che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

iii. che occupino oltre 50 (cinquanta) dipendenti e non consegnino, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 15.6, della presente Lettera di invito, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 (di seguito, "*Codice delle Pari Opportunità*"), unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità;

iv. che occupino un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, sono incorsi nell'interdizione automatica, per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

v. che non siano iscritti, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. ***White List***), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero non abbiano presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco, tenuto conto che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa previste dalla medesima disposizione.

NB: L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53 della L. 190/2012, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, ciascuna impresa del raggruppamento temporaneo che esegue le suddette lavorazioni, il subappaltatore o il sub affidatario, o la consorziata indicata come esecutrice Nel caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, il requisito di iscrizione alla white list deve essere posseduto anche dal consorzio stabile

È considerata equivalente all'iscrizione nella White List della Prefettura della Provincia dove l'operatore economico ha la propria sede, l'iscrizione presso l'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6 D.L. 189/2016).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 23.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti di partecipazione alla gara devono essere posseduti dal concorrente al momento della scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte e devono perdurare per

tutto lo svolgimento della presente procedura di gara fino alla completa esecuzione del contratto.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel **Registro delle Imprese** oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La comprova del requisito di cui al presente art. 6.1 avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 e dell'Allegato II.12 del Codice, attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, comprensiva della certificazione di qualità aziendale, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate ai lavori oggetto della presente procedura, come indicate nella tabella di cui al precedente paragrafo 3, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "*Tabella A - categorie di opere generali e specializzate*" del medesimo Allegato.

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata del contratto.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.12 al Codice.

Ai fini della comprova, l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA) è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Con riferimento alle categorie scorporabili OS6, OS28, OS3, OS30, OS4, OS5, a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico che non sia in possesso della relativa attestazione SOA dovrà, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice e a pena di esclusione, possedere l'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OG1 in classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i sia privo di qualificazione, nonché dichiarare espressamente l'intenzione di subappaltare integralmente le relative lavorazioni ad impresa dotata della relativa qualificazione (c.d. subappalto "***necessario***" o "***qualificante***"), mediante dichiarazione nel DGUE nonché, ai fini della sua univoca evidenza, nella domanda di partecipazione.

La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare, con conseguente esclusione dalla procedura.

In alternativa al ricorso al subappalto necessario di cui al punto precedente, per le sole categorie OS28, OS3, OS30, OS4, OS5, di importo inferiore a € 150.000,00 l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice, ovvero:

a. aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della Lettera di invito, per un importo non inferiore all'importo della relativa categoria che l'operatore intende eseguire direttamente;
b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto precedente;
c. possedere un'adeguata attrezzatura tecnica

La comprova del requisito dei lavori analoghi di cui alla lett. a) del presente articolo è fornita mediante:

- originale o copia conforme dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti d'appalto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

La comprova del requisito del costo complessivo del personale di cui alla lett. b) del presente articolo è fornita mediante: bilanci annuali (in originale o in copia dichiarata conforme) relativi agli ultimi 5 (cinque) anni, riclassificati in base alle normative europee e corredati della relativa nota di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, nonché copia delle dichiarazioni annuali IVA o Modelli Unico relativi agli ultimi 5 (cinque) anni corredati da relativa ricevuta di presentazione, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura del costo complessivo per il personale dichiarato in sede di partecipazione.

La comprova del requisito dell'attrezzature tecnica di cui alla lett. c) del presente articolo è fornita mediante elenco macchinari ed attrezzature desumibile dal libro cespiti o copia dei documenti di proprietà o di leasing.

Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 del Codice ed in virtù del principio dell'assorbimento, l'impresa qualificata nella categoria OG11 – "Impianti tecnologici" può

eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (*Cfr. delibere ANAC nn. 225 del 8 maggio 2024 e 185 del 3 Maggio 2023 – Parere MIT 3483 del 3 Giugno 2025*); in caso di assorbimento di più categorie, la classifica OG11 posseduta deve essere adeguata a coprire la somma dei relativi importi.

N.B.: Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione sia stata formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti speciali di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

6.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1. dovrà essere posseduto da ciascun componente del raggruppato/raggruppando, consorziato/consorziando o costituenti il GEIE, nonché dal Consorzio ove costituito e dal GEIE o, nel caso di contratto di rete da ciascuna delle società aderenti al contratto di rete ed indicate come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

6.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di cui al precedente art. 6.2 devono essere posseduti **complessivamente** dal raggruppamento, secondo quanto previsto dall'art. 68 del Codice e art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice, fermo restando che ciascun componente deve essere in possesso dei requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo art. 68 del Codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice.

Le aggregazioni di retisti, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.12. del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, NEI CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE, NEI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

6.4.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1, dovrà essere posseduto dal Consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti.

6.4.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE (SOA)

a) In caso di Consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1 e dall'allegato II.12 al Codice, come di seguito indicato:
   - ove il consorzio esegua i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
   - ove il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice. Per effetto della sopra richiamata disposizione, il consorzio stabile dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, le **quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e che deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che andrà ad eseguire.

b) In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori e Consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al precedente art. 6.2 sono dimostrati utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti generali previsti dall'art. 5 della Lettera di invito e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 6.2, oggetto di avvalimento, e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti (Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e Parte VI), secondo le modalità previste al successivo art. 15.2;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse riferite a requisiti di partecipazione oggetto di avvalimento, presentando apposita dichiarazione redatta mediante il Modello di Dichiarazione di Avvalimento.

L'impresa ausiliaria compila il DGUE come illustrato al par. 5.2 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica".

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

Per l'avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso del requisito di attestazione di qualificazione di cui al precedente art. 6.2, il concorrente allega la certificazione SOA dell'impresa ausiliaria.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento, dovrà rendere, mediante compilazione del DGUE, la dichiarazione dell'intenzione di avvalersi delle dotazioni tecniche, delle risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.2 nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 104 del Codice, e dovrà, altresì, indicare la denominazione dell'operatore economico ausiliario nonché i requisiti oggetto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, il corrispettivo o, in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.lgs. 36/2023 nel caso in cui un Consorzio rivesta il ruolo di ausiliario, le risorse oggetto del contratto di avvalimento sono esclusivamente quelle maturate in proprio dal Consorzio. Il Consorzio "designato" in tal caso dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti maturati in proprio.

N.B. Si rammenta che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria nonché del corrispettivo o, in mancanza, dell'interesse conseguito dall'impresa ausiliaria non è sanabile e quindi è causa di **esclusione dalla gara**, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di Sport e Salute. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento relativi all'ausiliario indicato per la sostituzione.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Trovano, applicazione anche per l'impresa ausiliaria:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, l'impresa ausiliaria dovrà produrre apposita dichiarazione con cui si obbliga, nei confronti dell'operatore economico e della Stazione Appaltante, a concorrere con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto iii) della presente Lettera di invito;
- [eventuale, se l'impresa ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)] l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine dovrà altresì produrre, a pena di esclusione, la documentazione e/o le dichiarazioni di cui all'articolo 5 della presente Lettera di invito, secondo le modalità indicate al successivo articolo 15.6.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, nonché nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lettera d), del Codice stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Pertanto, le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 possono essere subappaltate entro il limite del 49,99% del relativo importo, mentre le lavorazioni riconducibili alle categorie OS6, OS28, OS3, OS30, OS4, OS5 possono essere subappaltate integralmente (100%) ad operatori economici in possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione delle relative lavorazioni.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione di subappalto, l'offerente, che per tale specifica omissione non verrà escluso dalla gara, si intenderà decaduto dalla facoltà di richiedere in corso d'opera l'autorizzazione per l'affidamento in subappalto dei lavori e, pertanto, dovrà eseguire in proprio tutti i lavori per i quali non ha indicato correttamente di volersi avvalere della facoltà di subappalto.

Nei casi di c.d. subappalto "necessario" o "qualificante" – ossia qualora il concorrente, singolo o associato, non sia in possesso della qualificazione richiesta in una o più delle categorie scorporabili, per i relativi importi di cui al precedente art. 3 – il concorrente, fermo restando il possesso della qualificazione nella categoria prevalente in classifica adeguata a coprire anche l'importo delle categorie scorporabili per le quali sia privo di qualificazione, dovrà dichiarare puntualmente, all'interno del DGUE, l'intenzione di subappaltare integralmente le lavorazioni ricadenti nella/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non sia in possesso della prescritta qualificazione; l'omissione di tale dichiarazione di subappalto determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Si evidenzia che, in caso di subappalto delle attività di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, le relative lavorazioni dovranno essere specificamente indicate nel DGUE; resta fermo che il subappaltatore dovrà essere obbligatoriamente iscritto nella c.d. "White List", quale condizione necessaria per l'autorizzazione al subappalto.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 17, del Codice, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'appalto, i lavori, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. "*subappalto a cascata*"), in ragione dell'esigenza di:

i) evitare la parcellizzazione delle attività e garantire un più efficace controllo e coordinamento delle attività di cantiere;

ii) limitare la presenza di molteplici addetti appartenenti a diversi operatori, suscettibile di determinare criticità organizzative e operative e di compromettere l'efficace attuazione delle misure di sicurezza sul lavoro;

iii) prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose

Le lavorazioni subappaltate oggetto del sopra evidenziato divieto, possono essere ulteriormente subappaltate esclusivamente a favore degli operatori economici iscritti alla White List, o alla Anagrafe antimafia degli esecutori.

I contratti di subappalto sono stipulati, ai sensi dell'art.119, co. 2, quinto periodo del Codice, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE, pertanto, all'atto di richiesta di subappalto dovrà essere presentato il FVOE del subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Committente provvederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nelle ipotesi indicate dall'art. 119, comma 11, del Codice. Nei restanti casi, l'affidatario dovrà trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Trovano, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 9, punto iii) della presente Lettera di invito;
- *[eventuale, se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50 (cinquanta)]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto,

qualora occupi oltre 50 (cinquanta) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 "*Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi*", in particolare alle sezioni 2.4 – Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, e 2.5 – Specifiche tecniche relative al cantiere.

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, trova applicazione l'art.119 del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

i. Ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del Codice, l'aggiudicatario è tenuto a garantire, per sé e per i propri subappaltatori, l'applicazione dei contratti collettivi di cui al precedente art. 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

ii. In considerazione della natura dell'appalto, non trova applicazione la clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'articolo 57, comma 1, del Codice, non essendovi personale già impiegato nelle prestazioni oggetto dell'affidamento da riassorbire.

iii. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 2-*bis,* e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 al Codice, è requisito necessario dell'offerta, l'impegno a destinare una quota pari almeno al **16,11%** (sedici/11 percento) e al **30,00%** (trenta/00 percento), delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, rispettivamente *(i)* all'occupazione femminile e *(ii)* all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore "F: Costruzioni", in cui si

collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (ISTAT anno 2024). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore "F: Costruzioni" si attesta a circa 11,11% (undici/11 percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7 dell'Allegato II.3 del Codice, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT *(i.e.* 11,11%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso di occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile dell'11,11% (undici/11 percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante "*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*". Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato;

iv. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 del Codice, è requisito necessario dell'offerta, l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.68;

v. Ai sensi del combinato disposto del comma 2-*bis* dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) - non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 -, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

vi. Ai sensi del combinato disposto del comma 2-*bis* dell'art. 57 del Codice e dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare al Committente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione di una penale nella misura stabilita nello schema di contratto. Comporterà, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Tali obblighi vengono assunti rendendo le relative dichiarazioni di impegno nell'Allegato A-Domanda di partecipazione.

**

Tutte le imprese operanti cantieri sono tenute a consegnare al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni di loro pertinenza, copia della propria "patente a crediti" di cui all'. 27 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024, e del DM 18.09.2024 n. 132, in corso di validità e con un credito non inferiore a 15 punti o copia della domanda per il rilascio della "patente a crediti" presentata mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Non sono tenuti al possesso della "patente a crediti" le imprese e i lavoratori autonomi in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice, l'aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M) di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'aggiudicatario si obbliga a produrre, in fase di esecuzione dei lavori e prima di ogni lavorazione, le certificazioni dei prodotti, dei materiali e dei mezzi impiegati in ordine alla provenienza ed ai requisiti in materia di CAM.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per la partecipazione alla procedura in oggetto non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesto il sopralluogo obbligatorio, in considerazione della natura, delle caratteristiche e del grado di complessità dei Lavori oggetto dell'appalto, nonché del livello di dettaglio della documentazione tecnico-progettuale resa

disponibile ai concorrenti, ritenuta idonea a consentire un'adeguata conoscenza dei luoghi, delle lavorazioni e delle relative condizioni di esecuzione ai fini della formulazione di un'offerta consapevole.

Resta ferma la facoltà per gli operatori economici interessati di effettuare un sopralluogo preliminare dei luoghi. L'eventuale visita potrà essere svolta previo appuntamento, da richiedere al referente indicato nel documento "Scadenze e Codice identificativo gara".

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Nel corso dell'eventuale sopralluogo non saranno forniti chiarimenti in merito alla procedura né alla documentazione di gara; eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente mediante le modalità indicate nella presente Lettera di invito.

La mancata effettuazione del sopralluogo non potrà in alcun modo essere invocata dall'operatore economico quale motivo di riserva, eccezione o pretesa risarcitoria in fase esecutiva. L'offerente, anche in assenza di sopralluogo, dichiara di essere pienamente informato delle circostanze e delle condizioni di esecuzione dell'appalto, assumendo ogni rischio derivante da un'eventuale incompleta conoscenza dello stato dei luoghi o delle condizioni operative.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente, in possesso del documento di identità, risultante da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (CIG)

Il codice identificativo della gara (CIG) è indicato in Piattaforma nella sezione "Testata" della procedura.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026*" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 e

pubblicata sul sito dell'ANAC per un importo pari ad **€ 165,00,** determinato sulla base dell'importo stimato dell'appalto.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla PAD Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC, nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

Le Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella PAD, a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La documentazione amministrativa e l'Offerta Economica non trasmesse si considerano non presentate, ancorché la relativa documentazione sia stata integralmente caricata sulla PAD.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del Codice, la presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della PAD.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto all'articolo 1.1. della presente Lettera di invito.

La dimensione massima consentita dei file da caricare sulla PAD è indicata in ciascuno slot di risposta predisposto all'interno della PAD stessa.

La PAD consente esclusivamente il caricamento delle tipologie di files espressamente indicati all'interno delle singole procedure di gara.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 *("Piattaforma di approvvigionamento digitale"*) e nell'allegato "Presentazione offerta generica" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data

e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro.

Le dichiarazioni richieste ai sensi della presente Lettera di invito sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere, in tutto o in parte, all'aggiudicazione.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni/documentazione richieste dalla presente Lettera di invito, nonché l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le incertezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 punto iii) della presente Lettera di invito.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate, attraverso lo strumento "Comunicazioni", le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a 5 (cinque giorni) e superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Qualora, ai fini della soccorribilità, sia richiesta la data certa di un documento prodotto dall'operatore economico nel corso del subprocedimento, la comprova dell'anteriorità del documento rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte può essere fornita mediante strumenti idonei a garantire certezza temporale con valore legale.

A tal fine, l'anteriorità può ritenersi comprovata mediante apposizione di marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del predetto termine ovvero tramite esibizione della comunicazione PEC – in originale e in formato.eml – trasmessa anteriormente alla scadenza e recante in allegato il documento sottoscritto dalle parti.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD, nell'apposita sezione della gara dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

a. domanda di partecipazione;

b. DGUE, da compilare direttamente all'interno della PAD;
c. eventuale procura;
d. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
e. eventuale documentazione relativa a procedure concorsuali;
f. documentazione in caso di avvalimento;
g. (eventuale) documentazione in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti o G.E.I.E.;
h. (eventuale) documentazione in caso di consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice;
i. [Eventuale, per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti] copia di rapporto periodico ex art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 di cui all'art. 15.6 della presente Lettera di invito;
j. copia del certificato di attestazione di qualificazione, rilasciato da un Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi riportate.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

   In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, reti di imprese il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

   In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice nonché, qualora il consorzio non intenda eseguire in proprio, in caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3) di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara (ivi comprese tutte le risposte agli eventuali chiarimenti richiesti dagli operatori economici concorrenti e le eventuali rettifiche alla documentazione di gara resi disponibili mediante la PAD);
4) di impegnarsi ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, i CCNL di settore indicati dalla Stazione Appaltante nella presente Lettera di invito con riferimento ad ogni prestazione prevista o, in alternativa, ove diverso/i da quello indicato dalla Lettera di invito, indica il/i CCNL che si impegna ad applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto con il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20, dichiarando altresì, nell'ipotesi in cui tale contratto non rientri neanche in quelli che si presumono equivalenti ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Allegato I.0 al Codice, che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele; si precisa che in tal caso la dichiarazione verrà verificata secondo quanto previsto al successivo art. 22;
5) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e le seguenti dichiarazioni:

   - di obbligarsi, in caso di aggiudicazione - se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) - a consegnare alla Stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 al Codice;

   - di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, nell'interdizione automatica, per inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, co. 2, Allegato II.3 del Codice, di consegnare alla Stazione

Appaltante di un precedente contratto d'appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

- di obbligarsi, in caso di aggiudicazione - se occupa al momento della sottoscrizione del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) - a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 al Codice;

6) di obbligarsi, ai sensi dell'art. 57, comma 2 bis del Codice e dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione, ad assicurare all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) una quota pari o superiore al **30%** (trenta percento) e a quella femminile una quota pari almeno al **16,11**% (sedici/11 percento), delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 punto iii) della presente Lettera di invito;
7) di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/1999;
8) di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo al predetto elenco oppure, in alternativa, di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori ovvero di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla stessa;
9) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, quinto periodo del Codice, qualora intenda fare ricorso al subappalto, che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto, sempreché non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento;
10) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs.231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da Sport e Salute e reperibili sul sito internet

www.sportesalute.eu, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i predetti documenti, di cui prende visione prima della stipula del contratto, pena la risoluzione dello stesso;

11) di essere consapevole che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura, nonché di non procedere, con provvedimento motivato, alla stipula del contratto, senza che l'operatore economico possa vantare, a qualsiasi titolo, pretese, indennizzi o risarcimenti nei confronti della Stazione Appaltante.

12) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei Lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

13) di avere piena conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;

14) di impegnarsi a non attuare nella presente procedura intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

15) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta;

16) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'Offerta per almeno 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché per altri 180 (centoottanta) giorni su espressa richiesta della Stazione Appaltante;

17) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete non ancora costituiti, dichiarazione dalla quale risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella dichiarazione e qualificato mandatario/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli atri soggetti raggruppati, consorziati o aderenti al contratto di rete, in conformità alle previsioni dell'art. 68 del Codice; il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii;
18) per i RTI, consorzi ordinari o aggregazioni di rete, dichiarazione contenente l'indicazione della quota percentuale di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico riunito o consorziato e della quota di esecuzione dei lavori, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione al Raggruppamento o al Consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o consorziato;
19) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
20) di autorizzare Sport e Salute a consentire l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara con l'indicazione delle eventuali parti per le quali non autorizza l'accesso e le relative motivazioni;
21) che, con l'accettazione delle "Condizioni Generali di registrazione e di utilizzo del Portale gare di Sport e Salute S.p.A.", ha eletto il proprio domicilio digitale speciale per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla procedura, nell'apposita area della Piattaforma (PAD) ad esso riservata, e di essere a conoscenza che, solo in caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di

qualsiasi comunicazione al domicilio digitale dell'operatore economico presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.lgs. n. 82/2005;

22) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare a Sport e Salute la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
23) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
24) di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto sui Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 24 novembre 2025 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (CAM Edilizia);
25) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 24 novembre 2025;
26) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del D.lgs. 36/2023, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 9 punto iii) della lettera di invito;
27) di aver preso visione di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 28.
28) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte di Sport e Salute del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo;

29) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;

30) di essere a conoscenza e di ottemperare alle previsioni dei Regolamenti UE, che dispongono "misure restrittive" in relazione alla grave situazione in Ucraina, ivi compreso (a titolo esemplificativo e non esaustivo) il Regolamento n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ed in particolare (sempre a titolo esemplificativo) di essere a conoscenza e di rispettare i divieti di cui:

    a) al Regolamento (UE) n. 2014/833 del Consiglio del 31 luglio 2014, da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022, nonché dal Regolamento (UE) n. 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022: i) in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Russia o esportati dalla Russia; ii) in ordine, tra l'altro, alla conclusione e/o prosecuzione dei rapporti contrattuali con "soggetti russi" ai sensi dell'art. 5 *duodecies* del Regolamento (UE) n. 2014/833, introdotto dal citato Regolamento (UE) n. 2022/576, in veste di subappaltatori, fornitori o di soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici, ove il valore di tali rapporti superi il 10 % del valore del contratto;

    b) al Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 (come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022), in ordine all'acquisto, importazione o trasferimento nell'Unione, direttamente o indirettamente, di una serie di beni ivi individuati, se originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia e di dare piena e puntuale esecuzione ad ulteriori disposizioni normative che, in tema di "misure restrittive", dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti o GEIE, dalla mandataria/capofila nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13) 20), 24), 25) e 27) da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete:
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
    - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
    - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- nel caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo nonché, con riferimento alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13) 20), 24), 25) e 27), da ciascuna consorziata indicata come esecutrice o che presta i requisiti.

15.2. DGUE

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE, nella Parte II, sez. A e B, Parte III, Parte IV e Parte VI, mediante collegamento alla PAD, secondo le modalità illustrate nell'allegato

"Presentazione Offerta Generica". Il DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto indicato nel Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023 recante "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* e secondo le ulteriori specifiche di seguito indicate; resta fermo per il concorrente l'obbligo di rendere in ogni caso tutte le dichiarazioni richieste dalla presente Lettera di invito con le formalità ivi previste. Dopo aver compilato il DGUE, l'operatore economico dovrà esportare il file in formato pdf, sottoscriverlo digitalmente e allegarlo alla PAD nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa. Si precisa che:

- ***Parte II – Informazioni sull'operatore economico, sez. A***

  In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sull'operatore economico, ivi incluse le informazioni relative al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità (con indicazione delle relative categorie e classifiche), nonché le informazioni relative alla forma di partecipazione.

  In proposito si precisa che in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice e, qualora non intendano eseguire le prestazioni in proprio, in caso di Consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dovrà essere resa la dichiarazione relativa all'indicazione della consorziata o delle consorziate che eseguiranno le prestazioni oggetto del contratto.

- ***Parte II – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, sez. B***

  In questa sezione dovranno essere indicate le pertinenti informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico. Si precisa che, come da Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 giugno 2023, in tale sezione dovrà essere fornita l'indicazione di tutti i soggetti elencati all'articolo 94, commi 3 e 4 del Codice; in alternativa, se l'operatore ha fornito l'elenco dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del Codice in un documento separato, allegato al DGUE, in questa sezione deve indicare il riferimento a tale documento. Si precisa altresì che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

- ***Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti.***

  [Da compilare solo in caso di avvalimento]

  Il concorrente dichiara se fa affidamento sulle capacità di altri soggetti ed indica altresì la denominazione dell'operatore economico ausiliario e le risorse e i requisiti oggetto di avvalimento.

- ***Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento***

  Il concorrente dichiara i lavori o parti di opere che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e di quanto previsto al precedente art. 8.

- ***nella Parte III – Motivi di esclusione:***

  Il concorrente rende la dichiarazione relativa alle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del Codice ed ex art. 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 mediante la compilazione delle Sezioni A, B, C e D.

  Al proposito si precisa che:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2, del Codice e di cui al combinato disposto degli artt. 95, co. 1, lett. e) e 98, co. 3, lettere g) e h) del Codice operano nei confronti dei soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 e sono dichiarate dal legale rappresentante dell'operatore economico con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 94 come indicati nella Parte II, Sezione B del DGUE;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 1, del Codice dovranno essere inseriti i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata;
- relativamente alla causa di esclusione di cui all'art. 94, co. 2, del Codice, nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo Codice, l'operatore dovrà indicare gli estremi del relativo provvedimento;
- con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di spedizione della Lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti;

- fermo quanto sopra, per quanto riguarda i requisiti di cui agli articoli 94, co. 6, e 95, co. 2, del Codice dei Contratti l'operatore dovrà dichiarare le sole informazioni rilevanti tenuto conto di quanto disposto dai medesimi artt. 94, comma 6, e 95, co. 2, e dall'Allegato II.10 al Codice;
- se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento;
- relativamente al comma 5 lettera d) dell'art. 94 del Codice si precisa che:
    1. nel caso in cui l'operatore economico abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 14/2019 e non sia stato ancora depositato il decreto di cui all'art. 47 del medesimo decreto, tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: ***i)*** l'operatore economico attesti la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale o dal giudice delegato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, con indicazione degli estremi del relativo provvedimento di autorizzazione (tribunale o giudice delegato che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ***ii)*** l'operatore economico alleghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura.

2. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale tale circostanza non impedisce la partecipazione alla gara a condizione che: ***i)*** l'operatore economico attesti l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale nonché la sussistenza dell'autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, con indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti (giudice che ha emesso il provvedimento, numero e data del provvedimento); ***ii)*** l'operatore economico alleghi una relazione di un professionista indipendente che attesti la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del Contratto da parte dell'operatore economico sottoposto alla procedura;
3. In caso di concordato preventivo con continuità aziendale l'operatore economico può concorrere anche riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che nessuna delle altre imprese aderenti al Raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovrà essere allegata nella PAD, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa;

- le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE;
- relativamente all'art. 94, comma 5, lett. b), del Codice, si precisa che nel caso in cui l'operatore economico dichiari di non essere tenuto alla disciplina della Legge n. 68/1999, dovrà indicare le motivazioni per le quali non è tenuto all'applicazione di tale disciplina;
- un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 94, comma 6 e all'art. 95 comma 2, indica le eventuali misure di *self cleaning* adottate oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 96, commi 3, 4 e 6, del Codice e rende disponibile nel FVOE la

relativa documentazione indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE;

- nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari o Consorzi Stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, qualora un partecipante al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario o una consorziata esecutrice o consorziata avente i requisiti di cui il Consorzio si avvale si trovi in una delle situazioni indicate agli artt. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di un requisito dei cui al precedente artt. 6.1 e 6.2, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

- ***Parte IV – Criteri di selezione***

Il concorrente compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale relativo all'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; in particolare la dichiarazione dovrà attestare presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11.

In alternativa alla dichiarazione di cui alla presente lettera a), potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione alla CCIAA.

- ***Parte VI – Dichiarazioni finali***

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre e che prestano i requisiti.

15.3. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDURE CONCORSUALI

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari di trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 5, lett. b), del Codice oppure di essere sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una di tali situazioni, dovrà allegare la pertinente documentazione in conformità a quanto previsto al precedente articolo 15.2, DGUE Parte III, punti 1 e 2.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, dovrà allegare, all'interno della Documentazione Amministrativa, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

i. dichiarazione di avvalimento, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria (Allegato B) ;

ii. il DGUE dell'impresa ausiliaria;

iii. l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito a quest'ultimo di ottenere l'attestazione SOA richiesta; a tal fine, il contratto dovrà contenere, a pena di nullità, la specifica indicazione delle risorse messe a disposizione e prevedere la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito all'impresa ausiliaria di acquisire l'attestazione SOA oggetto di avvalimento;

iv. l'attestazione S.O.A. dell'impresa ausiliaria;

v. [se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50], la documentazione prevista dall'articolo 15.6, della presente Lettera di invito, prodotta e rilasciata direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto 15.6;

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE tale documentazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa che intenda fare ricorso all'avvalimento.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

  Il mandato collettivo speciale del Raggruppamento temporaneo deve espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del Raggruppamento al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate. Qualora il mandato speciale presentato in fase di partecipazione, non contenga il suddetto impegno, lo stesso deve necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula.
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che

ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
    a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    c. la quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla

gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione della quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, delle categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni secondo la quota indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  a) copia del contratto di rete
  b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  c) dichiarazione della quota di partecipazione e della quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipano alla gara; si precisa che, ai sensi dell'art.

30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato e che i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  a) copia del contratto di rete;
  b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
     a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
     b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
     c. la quota di partecipazione e la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna delle imprese che partecipa alla gara, le categorie di lavori che saranno eseguite da ciascuna delle imprese che partecipano alla gara, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale di partecipazione indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 30 , comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice; si precisa che le quote di partecipazione possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato.

Per i consorzi ex articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione nella c.d. *White List*, indicando la Prefettura presso cui la domanda è stata presentata;

(o, in alternativa)

a.3 di essere iscritto all'Anagrafe antimafia degli esecutori ovvero di aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla stessa.;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il …… da ……
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il …da ……;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale

o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

e) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15.6 EVENTUALE COPIA DEL RAPPORTO EX ART. 46 DEL D.LGS. 198/2006

In caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "*Codice delle Pari Opportunità*"), i medesimi operatori economici dovranno produrre, al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in data anteriore a quella di presentazione dell'offerta.

In caso di RTI/Consorzi ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio e da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006., nonché in caso di avvalimento, dall'ausiliario.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, all'interno dell'area "Busta economica" della specifica procedura di gara, l'offerta economica presentata mediante compilazione del Modulo Offerta Economica (Allegato C), che costituisce parte integrante della presente Lettera di invito. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

i. ribasso unico percentuale (espresso con massimo due cifre decimali) offerto rispetto all'importo posto a base di gara, pari ad **€ 1.427.865,20** di cui al precedente paragrafo 3., lett. a).

ii. stima degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd*. propri* o *aziendali*), di cui all'art. 108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale;

Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi *ex lege* sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e la tutela dei lavoratori, connessi alla propria attività d'impresa e commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria, ai dispositivi di protezione individuale (DPI), alla redazione e all'elaborazione del DVR e, comunque, diversi dagli oneri per la sicurezza da interferenze;

iii. stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, fino alla seconda cifra decimale.

Gli importi indicati dovranno tenere conto della specificità dei lavori oggetto dell'appalto e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice, riferite alla Provincia del luogo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante al precedente paragrafo 3, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i

relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

iv. dichiarazioni e impegni in materia di CCNL applicato.

Qualora l'operatore economico dichiari l'applicazione di un CCNL diverso da quello indicato al precedente paragrafo 3 o considerato equivalente ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato I.01 al Codice, lo stesso allega la dichiarazione di equivalenze delle tutele normative ed economiche di cui all'art.11, comma 4, del Codice e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione. La sua anticipazione si giustifica con l'esigenza di accelerare i tempi di aggiudicazione.

v. dichiarazioni integrative, a corredo dell'offerta presentata, rese secondo il modello predisposto, attestanti, tra l'altro, la piena conoscenza delle condizioni e delle circostanze rilevanti ai fini della formulazione dell'offerta e dell'esecuzione dei lavori, nonché tutte le ulteriori dichiarazioni e gli impegni ivi previsti, ivi compresa, in ragione della natura a corpo dell'appalto, la dichiarazione di aver verificato, prima della formulazione dell'offerta, attraverso l'esame dei relativi elaborati progettuali posti a base di gara, le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto esecutivo, e, in esito a tale verifica, di aver tenuto conto, ai fini della formulazione dell'offerta, dell'eventuale necessità di integrare o ridurre le quantità che abbia valutato carenti o eccessive e/o di inserire le voci e le relative quantità che abbia ritenuto mancanti, e di dare quindi atto che l'indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico estimativo inserito nel progetto esecutivo non avrà effetto sulla determinazione del corrispettivo spettante all'aggiudicatario e che l'offerta, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta fissa ed invariabile.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o con un ribasso negativo.

Il Modulo Offerta Economica calcolerà automaticamente, previa sommatoria dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo complessivo offerto dell'Appalto.

Il modulo contenente l'Offerta non può presentare correzioni che non siano dall'offerente espressamente confermate e sottoscritte con firma autografa del Legale rappresentante o procuratore del concorrente; in presenza di correzioni non confermate e sottoscritte dall'offerente si terrà conto delle parole o dei numeri che l'offerente intendeva correggere, se leggibili.

Verranno prese in considerazione frazioni di ribasso percentuale sino alla seconda cifra decimale (es. XX,xx%) senza arrotondamenti.

Oltre a quanto sopra previsto si richiede, altresì, di ribadire a video direttamente in Piattaforma, nell'apposita sezione, il ribasso percentuale offerto, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, indicati nel modulo di offerta economica (Allegato C). La funzionalità è illustrata al par 5.3 dell'allegato "Presentazione Offerta Generica.

Si precisa che il mancato inserimento di tali indicazioni non avrà alcun effetto sulla validità dell'offerta Economica che si intende presentata esclusivamente mediante la corretta compilazione ed allegazione del suddetto Modello Offerta Economica.

In caso di discordanza tra i valori riportati all'interno della PAD e quelli risultanti dal Modulo di offerta economica prevalgono i valori risultanti dal suddetto Modulo compilato e sottoscritto.

Nella medesima sezione della PAD, il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, al fine di accelerare il subprocedimento di verifica dell'anomalia, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, di cui all'art. 110, comma 2, del Codice. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

La scomposizione del valore dell'offerta deve essere effettuata tenendo conto delle principali voci di costo che ne hanno determinato il calcolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il costo del lavoro, gli oneri della sicurezza aziendali, il costo delle soluzioni tecniche adottate, il costo delle principali forniture, i costi fissi, gli oneri di legge, l'utile, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti e per eseguire i lavori.

La Stazione Appaltante, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di analizzare la documentazione prodotta in fase di offerta e non richiedere ulteriore documentazione.

Verranno **esclusi** dalla procedura i concorrenti che presentino offerte tardive, in aumento, plurime, parziali, alternative e/o condizionate.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
ii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni costituiti, dal legale rappresentante del mandatario o dell'organo comune, ove esistente;
iii. in caso di R.T.I., consorzi ordinari o aggregazioni di rete costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante o aderente al contratto di rete;
iv. in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi per la sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore cinque, troverà applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risultino anormalmente basse, non presentando l'appalto in oggetto un interesse transfrontaliero certo, in ragione del suo valore stimato, della propria tecnicità, dell'ubicazione dei lavori in un luogo non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri e delle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (*Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318*).

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), non troverà applicazione l'esclusione automatica, ferma restando la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Per le modalità di individuazione e di esclusione delle offerte anormalmente basse e per il relativo procedimento di verifica si rinvia al successivo articolo 22.

18. SEGGIO DI GARA

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, la valutazione delle offerte è effettuata da un Seggio di Gara, anche in composizione monocratica, il quale è composto da personale della Stazione Appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza. Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento presiede di diritto il Seggio di Gara. Al Seggio di Gara si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'art. 93 del Codice.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo nel giorno e nell'ora che verranno tempestivamente comunicati attraverso apposita comunicazione all'interno della specifica area della PAD. Con le medesime modalità saranno comunicati ai concorrenti gli aggiornamenti delle sedute e le sedute successive.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute del Seggio di gara potranno essere effettuate a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni. Circa lo svolgimento delle attività di gara sarà fornito riassunto tramite verbale che darà conto delle operazioni effettuate.

Stante l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori economici concorrenti, ferma restando la possibilità per gli stessi di seguirne lo svolgimento mediante la funzionalità "Seduta Virtuale" della PAD, qualora attivata.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato offerta nel termine perentorio stabilito.

L'apertura, l'esame e la valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di Gara, costituito ad hoc e composto dal RPA, con le funzioni di Presidente, nonché da n. 2 (due) soggetti con competenze di carattere amministrativo/legale.

Il Seggio di gara procede a:

a) effettuare la ricognizione delle Offerte pervenute entro il termine di presentazione dell'Offerta e assegnare a ciascuna Offerta presentata un numero progressivo, secondo l'ordine di arrivo come risultante dalla data e dall'orario attestato dalla PAD;
b) seguendo il medesimo ordine di arrivo, aprire la sezione della PAD relativa alla Documentazione Amministrativa e a verificare con riferimento a ciascun concorrente la completezza della documentazione amministrativa presentata;
c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase della gara.

In tale seduta, il Seggio di gara procede, all'apertura della sezione della PAD contenente le offerte economiche e alla formulazione della graduatoria in base alle percentuali offerte dai concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il Seggio di gara provvederà a:

- aprire la sezione della PAD contenente le offerte economiche, verificandone ed esaminandone il contenuto, nonché verificando la presenza e la validità delle firme digitali apposte sui documenti prodotti;
- dare evidenza del ribasso offerto da ciascuno dei concorrenti;
- formare la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente.
- verificare l'eventuale sussistenza di offerte anormalmente basse come indicato al par.22.

Nel caso in cui risultano prime in graduatoria le offerte di due o più operatori economici concorrenti si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, a richiedere agli stessi un miglioramento dell'offerta economica. Persistendo la condizione di parità si procederà, per l'individuazione del miglior offerente, mediante sorteggio pubblico.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice trova applicazione l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque).

La Stazione Appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse, mediante applicazione del "*Metodo A*" di cui all'Allegato II.2 al Codice, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice.

Tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata sono automaticamente escluse dalla gara.

Tra le offerte non escluse, sarà individuata come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato.

In caso di pareggio tra le offerte economiche di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio, secondo quanto previsto dall'Allegato II.2 al Codice - Metodo A, da effettuarsi in una successiva seduta comunicata preventivamente ai concorrenti interessati.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia e non troverà applicazione l'esclusione automatica.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui non operi l'esclusione automatica, ai fini dell'eventuale verifica di congruità, può essere presa in considerazione, unitamente alle caratteristiche e alle condizioni complessive dell'offerta, la contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni: ***a)*** un costo della manodopera indicato dall'operatore economico inferiore di oltre il 10% rispetto a quello stimato e indicato al precedente paragrafo 3; ***b)*** un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara superiore al 30%.

Qualora la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RPA ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in conformità a quanto previsto all'art. 110 del Codice. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RPA richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "Richieste di oscuramento delle Spiegazioni"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che la Stazione Appaltante valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice.

Il RPA esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RPA esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RPA, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente articolo 9;
- ove i costi della manodopera siano indicati dal concorrente in misura inferiore a quelli indicati dalla Stazione Appaltante il rispetto di quanto previsto all'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice.

L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di invito, fatta salva l’eccezione relativa all’acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione e all’eventuale segnalazione all’ANAC in presenza delle condizioni di cui all’articolo 96, comma 15. Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art. 24 del Codice, decorsi 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un’autocertificazione dall’operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, Sport e Salute, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario è sempre ammessa l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice.

Nel caso di mancata stipulazione, l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento aggiudicazione. Non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

a) la garanzia definitiva ai sensi dell'art 53, comma 4, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante che dovrà essere prestata con i modi e le forme di cui all'art. 106 del Codice. Non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice;
b) le polizze assicurative previste al paragrafo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
c) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti o Aggregazione di Imprese di rete non ancora costituiti, alla presentazione, rispettivamente:
   - per i RTI e le Aggregazione di Imprese di rete, di copia del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito al mandatario/organo comune, con scrittura privata autenticata corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante del mandatario/organo comune. Il mandato deve contenere una clausola di adempimento, nei rapporti tra mandataria e mandanti, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;
   - per i Consorzi ordinari di concorrenti, copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'operatore economico aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in

alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato secondo le regole dell'allegato I.4 al Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, Sport e Salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori di cui trattasi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, si rimanda alla normativa in vigore in materia di contratti pubblici.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della L. n. 136/2010 e/o, nei casi previsti dalla medesima legge, la risoluzione del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice Etico di questa Stazione appaltante, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale di Sport e Salute nella sezione "Società Trasparente".

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Con la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti autorizzano espressamente la Stazione Appaltante alla raccolta, gestione e trasmissione della documentazione amministrativa, tecnica e di qualsiasi altro documento prodotto in sede di gara, inclusa la documentazione relativa alla partecipazione, anche a soggetti terzi che ne facciano richiesta legittima ai sensi della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare agli artt. 22 e seguenti, 24 e 25 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione dei dati personali;

La Stazione Appaltante garantisce il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, nonché delle informazioni sensibili e commercialmente riservate, in conformità alla normativa vigente.

I concorrenti, inoltre, dichiarano di essere consapevoli che l'accesso agli atti potrà comportare la visione e/o l'acquisizione di copia della documentazione presentata, ove richiesta da soggetti aventi titolo, e sollevano la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dalla trasmissione della documentazione nei limiti e modi consentiti dalla legge.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'art. 213 del Codice.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm

e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito.

Le informazioni sul trattamento dei dati sono riportate nell'apposita sezione della Piattaforma.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

DIEGO NEPI MOLINERIS

Firmato con FEQ da:
Nepi Molineris
Diego
Data: 08/10/2026

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento, conforme al DPCM 13/11/2014, tramite l'App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Sport e salute S.p.A.